

Prot. n. 114583
del 28 febbraio 2012

OGGETTO: Quesito in merito all'applicazione della L.R. n. 22/2009.

Il Comune, in riferimento ad un caso specifico per il quale invia anche della documentazione, ivi compreso un parere legale, fa presente che per un complesso immobiliare censito ai sensi della L.R. n. 13/1990 la relativa scheda “prevede per l'edificio principale il restauro e risanamento conservativo, invece per gli accessori l'intervento di demolizione e ricostruzione”.

Rileva che “la Legge Regionale N. 22/2009 prevede all'art. 4 comma 5 lettera ‘g’ l'esclusione della stessa sugli edifici rurali censiti e sottoposti a restauro e risanamento conservativo” e chiede pertanto “un parere in merito alla possibilità dell'applicazione dei benefici della Legge Regionale N. 22/2009 relativamente all'annesso colonico il quale purché censito non è soggetto a restauro e risanamento conservativo ma bensì ad intervento edilizio di demolizione e ricostruzione”.

A prescindere dal caso specifico che ha dato origine alla richiesta di parere, che questa P.F. “Urbanistica ed espropriazione” non conosce e sul quale non può comunque pronunciarsi (vedi [D.G.R. n. 769 del 27/06/2006](#), pubblicata nel B.U.R. n. 70 del 07/07/2006), in termini di carattere generale sulla questione che è stata prospettata si osserva quanto segue.

La L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 all'art. 4, comma 5, lett. g), come modificato dall'art. 4, comma 9, della legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1” - cioè l'impossibilità di sottoporre e demolizione e ricostruzione ai sensi di detto articolo gli edifici residenziali “ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895”- gli interventi da essa previsti non sono ammessi “per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e risanamento conservativo”.

Tale norma esclude pertanto dall'applicazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 22/09, come modificata dalla L.R. n. 19/10, non tutti gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR nonché ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 13/1990 ma, fra gli edifici censiti, solo quelli sottoposti ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

Da ciò deriva che per un complesso edilizio in relazione al quale per l'edificio principale si prevede l'intervento di restauro e risanamento conservativo mentre per gli accessori la possibilità della demolizione e ricostruzione, gli interventi previsti dalla L.R. n. 22/09 (fatto naturalmente salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, circa gli edifici presenti nelle carte IGM 1892/1895) ai sensi del suo art. 4, comma 5, lett. g) non possono essere eseguiti sull'edificio principale ma possono essere eseguiti sugli accessori.